

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione degli allacciamenti delle luci votive sui manufatti cimiteriali (tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.) all'interno dei cimiteri comunali, i rapporti tra Ente ed utenti del servizio, le modalità di pagamento, di riscossione, di contenzioso, l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
2. Il Comune provvede alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria occorrente agli impianti delle lampade votive.
3. Fanno eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private, per i quali il Comune provvede all'erogazione dell'energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private realizzato dal concessionario è a carico dello stesso.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

SETTORI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza, le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti.
 - b) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Politiche Territoriali – Servizi Cimiteriali.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o mediante ditte esterne specializzate, secondo le disposizioni dettate dal competente Settore Manutenzione del Comune.

Art. 4

TARiffe E LORO PUBBLICITA'

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'organo competente e possono essere annualmente aggiornate in sede di bilancio di previsione, in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica, delle spese di gestione e/o agli incrementi Istat.

2. Le tariffe del servizio sono articolate in:

- a) un contributo fisso, da pagarsi una sola volta, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
- b) un canone di utenza, da pagarsi con cadenza annuale (rif. anno solare 1-1-/31-12) o pluriennale, secondo le modalità di cui all'art. 6 e comprendente il ricambio delle lampadine e l'erogazione dell'energia elettrica.

3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione della deliberazione dell'organo competente e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

Art. 5

SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento, stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese (rif. art. 4, comma 2, lett. a).
2. Dette spese devono essere pagate al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Qualora si chieda l'allacciamento di più lampade contemporaneamente, deve essere presentata una sola domanda e sottoscritto un unico contratto, addebitando le spese per ogni allacciamento.
4. Qualora, in seguito a omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento, previa estinzione del relativo debito.

Art. 6

CANONE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone annuale o pluriennale stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b). In base alla tipologia di canone prescelta, l'ufficio predispone apposito contratto.
2. Il canone annuale deve essere pagato, di norma, posticipatamente entro il 31 marzo dell'anno successivo, tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. Limitatamente all'anno di attivazione del servizio, il pagamento è dovuto in dodicesimi e viene addebitato unitamente alla quota dovuta per l'allacciamento. L'ufficio comunale provvede ad inviare, direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, apposito bollettino MAV da utilizzare per il pagamento del canone annuale. La mancata ricezione di tale modulo, per qualsiasi motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.
L'abbonamento annuale si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre.
3. L'utente che intende sollevarsi dal pagamento annuale del canone può richiedere la fatturazione pluriennale, previa stipula di apposito contratto, pagando anticipatamente in unica rata con le tariffe in vigore in quel momento per un numero determinato di anni non superiore a quello della durata della concessione del loculo cimiteriale o di 10 anni in caso di esumazione. Alla scadenza tale contratto verrà trasformato automaticamente in annuale salvo disdetta scritta da parte del titolare entro il 30 settembre precedente il termine dello stesso.

Art. 7

OMESSO PAGAMENTO

1. La validità del contratto è subordinata al puntuale e corretto pagamento del canone in un'unica soluzione.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del modulo di pagamento, l'Ufficio competente provvede ad inviare lettera di sollecito mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o analoga notifica, indicando il termine perentorio di 15 giorni entro il quale effettuare il pagamento.
3. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete elettrica per il ripristino della quale dovranno essere pagati gli oneri di un nuovo allacciamento.
4. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

Art. 8

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta delle lampade votive assicurando, a chiunque ne faccia richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Esso si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta. La disdetta dovrà essere richiesta entro il 30 settembre dell'anno.
3. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
4. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori, o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Art. 9

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza dichiarati al momento di stipula del contratto possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare la bolletta/fattura ed eventuali comunicazioni;
 - b) il nominativo dell'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate per iscritto al Servizio competente, nel più breve tempo possibile, mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso il Comune.
3. I bollettini restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio.

ART.10

TRASFERIMENTI

Qualora vengano trasferiti nell'ambito dello stesso cimitero feretri e urne (con resti mortali o ceneri) per motivi non dipendenti dal Comune, compreso il sopravvenuto termine di cessazione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale, e si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve comunicarne la nuova collocazione al Servizio competente. A tal fine, l'utente dovrà effettuare il pagamento del nuovo allacciamento senza la stipula di un nuovo contratto.

Art. 11

CESSAZIONE DELL'UTENZA

La comunicazione di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento, compilando apposito modulo predisposto dal Comune.

Art. 12

DIVIETI E OBBLIGHI

1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto di illuminazione votiva, oltre a sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. Qualora venga individuato un allacciamento abusivo, il personale tecnico provvede immediatamente alla disabilitazione dell'impianto.
4. Nel caso in cui l'impianto non corrisponda alle norme di cui al presente regolamento ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, il Comune prescrive le necessarie opere di modifica e può sospendere la fornitura del servizio fino a quando le prescrizioni date non siano adempiute.
5. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni guasto o rottura dell'impianto, oltre a curare la parte dell'impianto di sua pertinenza mantenendo in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione.

Art. 13

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento, che si applica anche agli allacciamenti già esistenti, si fa riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo online.